



per la determinazione complessiva degli organici che rientrano nelle “norme generali sull’istruzione” a loro volta applicati nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all’annuale decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Questo concetto è stato richiamato anche dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 21 del 14 marzo 2011 inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ai fini di trasmettere lo schema di Decreto Interministeriale, approvato con il n. 57 in data 5 luglio 2011.

Agli Enti Locali invece competono (art. 139 del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 11/2001):

- l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole e la programmazione della rete scolastica (ai Comuni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; alle Province per la scuola secondaria di secondo grado);
- gli interventi di edilizia scolastica, la fornitura di materiale d’ufficio e i piani di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature (ai Comuni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; alle Province per la scuola secondaria di secondo grado);
- il supporto ad attività specificamente formative e/o perequative (ai Comuni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; alle Province per la scuola secondaria di secondo grado) e, in particolare:
  - servizi di supporto organizzativo per gli alunni in situazione di svantaggio o di handicap;
  - educazione degli adulti;
  - orientamento scolastico e professionale;
  - azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione;
  - azioni tese a realizzare la continuità orizzontale e verticale tra i vari gradi e ordini di scuole;
  - interventi perequativi;
  - interventi per l’educazione alla salute e contro la dispersione scolastica.

Nella nostra Regione gli organismi nel cui ambito viene discussa l’offerta formativa prevedono una composizione di cui fanno parte anche rappresentanti degli Enti Locali con una compresenza della rappresentanza degli altri *stakeholders* della scuola nel territorio. A questi organi è attribuita una funzione consultiva che, tuttavia, può incidere in modo diretto sulla programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Con provvedimento n. 768 del 07 giugno 2011 la Regione Veneto, esercitando pertanto le competenze che le sono proprie, in sinergia con gli Enti Locali e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), ha emanato le linee-guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012-13.

La dinamicità normativa intrinseca del settore unita alla complessità del quadro generale ha apportato nuove variabili al contesto operativo. Infatti nel periodo che va dall’approvazione delle linee-guida alla loro applicazione da parte degli attori locali, sono intervenuti elementi di novità che hanno portato criticità e problematicità nell’attuazione del dimensionamento della rete scolastica, si richiama in particolare quanto deciso dal Consiglio di Stato, che con sentenza n. 4535 del 30 luglio 2011, ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 81 del 2009, del succitato Decreto Interministeriale n. 57 del 5 luglio 2011, riguardante “Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2011-12”, non essendo, come previsto, stato acquisito il relativo parere della Conferenza unificata, stabilendo, a sanatoria di detta carenza, di riattivare il procedimento.

Quasi contestualmente sul fronte normativo è stata emanata la Legge 111 del 15 luglio 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 98 del 06 luglio 2011) recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In particolare l’art. 19, “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica”, al comma 4 recita quanto segue:

*“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti*

*compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.”*

Le sopracitate disposizioni oltre a rivelarsi di attuazione particolarmente delicata ed andare ad incidere sulla sfera delle attribuzioni di Regioni ed Enti Locali che, come sentenziato dalla Corte Costituzionale, hanno competenza nella specifica materia, ha portato da una parte a delle notevoli incertezze applicative considerando la non contestuale abrogazione del DPR del 18 giugno 1998, n. 233, che fissava limiti cogenti del tutto diversi cui la Regione Veneto si era attenuta nelle precedenti deliberazioni sul dimensionamento, e dall'altra ad una probabile rivisitazione di quanto già deciso dagli Enti Locali, provocando una spinta per un rimodellamento delle posizioni già peraltro in taluni casi avanzate.

La situazione creatasi ha portato anche la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella riunione tenutasi il 27 ottobre 2011, ad approvare un documento, presentato al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che prevede il rientro nei parametri di dimensionamento ottimale fissati dall'art. 19 della Legge 111/2011 per l'Anno Scolastico 2014-15, facendo comunque riferimento alla dimensione degli istituti comprensivi calcolata come media regionale e il mantenimento delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado autonome qualora l'aggregazione in istituti comprensivi risulti frutto di una forzatura e non di una maggiore qualità dell'offerta formativa.

Sulla base di queste considerazioni si propone di prevedere col presente provvedimento l'articolazione dei nuovi indirizzi e delle nuove articolazioni richiesti per gli istituti del secondo ciclo, e ciò al fine di consentire un corretto avvio del percorso legato all'orientamento scolastico, rimandando ad una fase successiva l'approvazione complessiva del dimensionamento della rete scolastica lasciando ai Comuni e alle Province il tempo necessario al fine di presentare propri atti relativi al suddetto dimensionamento entro il 15 dicembre 2011.

Con riferimento all'approvazione della nuova offerta formativa si conferma che è stato rispettato il principio secondo cui i nuovi indirizzi da attivare devono:

- risultare utili e originali, in base ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo;
- risultare coerenti con l'offerta formativa esistente; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus" (viene definito campus un'area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'anno scolastico 2012-13 idonei a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR 81/2009;
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di "campus".

Costituisce criterio di preferenza la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni in caso di non attivazione.

La DGR n. 768/2011 ha stabilito che l'analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti Locali fosse effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV. Tale Commissione è stata nominata con Decreto del Dirigente della

Direzione Istruzione n. 394 del 08 novembre 2011 e ha completato, in data 11 novembre 2011, la verifica dei provvedimenti inviati.

Sono state prese in considerazione le proposte di attivazione di nuovi indirizzi assunte dagli Enti Locali interessati e le istruttorie effettuate dalle Commissioni di Distretto Formativo appositamente costituite.

In proposito si precisa che sono state prese come riferimento le deliberazioni delle Giunte provinciali le quali dovevano attenersi a quanto previsto dalle disposizioni regionali (DGR n.768/2011 già citata) che in materia di composizione e di poteri stabilisce:

*“Le Commissioni di Distretto Formativo (“ambito” ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1) costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:*

- *il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;*
- *i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto formativo (o loro delegati). Qualora le Istituzioni scolastiche si trovino in Distretti formativi diversi, va inoltrato l’invito a presenziare la Commissione ai Sindaci (o i delegati) di tutti i Distretti formativi interessati;*
- *un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;*
- *il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.*

*È invitato, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09.*

*Per le valutazioni relative al dimensionamento del primo ciclo e dell’infanzia sono convocati i sindaci (o loro delegati) dei comuni compresi nell’ambito territoriale specificatamente interessato.*

*Ai fini della validità della commissione devono essere presenti il rappresentante della Provincia e quello dell’Ufficio Scolastico Regionale; le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e ciò deve risultare agli atti.”*

*I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati per illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.”*

Con riferimento a quanto su riportato e a fronte di dubbi interpretativi che riguardino l’ammissione o meno di nuovi indirizzi nel caso di mancanza di unanimità si è fatto riferimento alla espressione della valutazione della maggioranza semplice dei presenti così come risulta agli atti.

Per quanto attiene i così detti indirizzi silenti, ovvero quelli autorizzati ma non attualmente avviati e in particolare appartenenti al vecchio ordinamento, in quanto per quelli di nuova istituzione vige la regola ricordata di massimo un triennio di non attivazione, non si è previsto di evidenziarli in uno specifico documento attenendosi alla nota di merito e tecnica inviata dall’USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011. L’USRV infatti, considerato quanto previsto al punto 4 del “Crono programma anno 2011” dell’allegato A alla DGR n. 768 del 07 giugno 2011, ritiene non essere necessario procedere alla soppressione degli indirizzi silenti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del vecchio ordinamento, in quanto gli stessi, al termine del percorso di studio (annuale, biennale o triennale) decadrebbero automaticamente.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di nuovi indirizzi contenute nell’**Allegato A** del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, sono coerenti con le disposizioni delle Linee-Guida relative all’anno scolastico 2012-13, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 768/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e regionale;

- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;
- VISTA la Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
- VISTO il DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA la L.R. 11/2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTA la DGR n. 494 del 23.02.1999 “Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche”;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, artt. 5, 6, 7, 8, 11;
- VISTO il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 88 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTA la DGR n. 2038 del 3 agosto 2010, “Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2011-2012. Linee-Guida”;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, i nuovi indirizzi descritti nell'**Allegato A** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che rispondono ai criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 768/2011;
2. di prendere atto, per quanto riguarda gli indirizzi silenti, della nota dell'USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011;
3. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;
4. di rimandare ad un provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, l'approvazione del dimensionamento strutturale della rete scolastica, stabilendo che sia i Comuni che le Province dovranno inoltrare propri atti relativi al suddetto dimensionamento entro il 15 dicembre 2011 e che tali documenti dovranno registrare il consenso di tutti i soggetti interessati;
5. di stabilire che il dimensionamento come numericamente previsto dall'art. 19 del D.L. 98 del 06 luglio 2011 convertito in Legge 111 del 15 luglio 2011, commi 4 e 5, sarà articolato nei termini, nei tempi e con le modalità decise in data 27 ottobre 2011 nel corso della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province autonome e comunque entro l'Anno Scolastico 2014-15;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia